Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Giovedì, 9 settembre** — **Numero 214**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige.

Per errore della copia trasmessaci, nel R. decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1135, che provvede alla derequisizione del naviglio mercantile, pubblicato nel n. 200 della *Gazzetta ufficiale*, in fine dell'articolo 5, è stato erroneamente citato l'art. 24 del decreto stesso, mentre avrebbe, invece, dovuto citarsi l'art. 23, come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1218 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1109;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 5 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1109 è aggiunto il seguente capoverso:

Per il collegamento dei capoluoghi di mandamento compresi nella circoscrizione del territorio dato in concessione all'industria privata, l'Amministrazione dei telefoni dello Stato corrisponderà ai concessionari un contributo nelle spese d'impianto in misura non superiore alla metà delle spese stesse.

Tale contributo sarà determinato in seguito ad approvazione da parte del Ministero delle poste e dei telegrafi del progetto tecnico finanziario dei singoli impianti, e verrà liquidato posteriormente alla esecuzione dei medesimi. Allo scadere delle concessioni si terrà conto del valore degli impianti agli effetti dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1658.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PASQUALINO-VASSALLO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1212 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge n. 470 in data 14 luglio 1907, relativa al riordinamento del personale civile tecnico e lavorante del R. Istituto idrografico;

Visto il R. decreto n. 232 in data 14 maggio 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della marina, riguardante gli stipendi da assegnarsi agli impiegati civili aggiunti al personale civile tecnico dell'Istituto idrografico (ruolo transitorio).

Art. 2.

Al personale di cui all'art. 1 del presente decreto sono estese le disposizioni di cui ai RR. decreti-legge n. 1971 del 23 ottobre 1919, e n. 2231 del 27 novembre 1919, in quanto ad esso applicabili.

Art. 3.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli* : FERA.

TABELLA degli stipendi degli « Impiegati civili aggiunti al personale civile tecnico dell'Istituto idrografico ». (Ruolo transitorio).

IMPIEGATI AGGIUNTI.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 3400 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 3800 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 4600 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6600 al compimento del 32° anno di grado.

Roma, 8 agosto 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il ministro della marina
SECHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1194. Regio decreto 11 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo « Ferrari-Corbelli conte Alfonso » per l'infanzia abbandonata in Reggio Emilia, è eretto in ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1195. Regio decreto 25 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Marchesa Fanny Stanga », con sede nella frazione Vergo del comune di Besana Brianza, è eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1196. Regio decreto 5 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, le Opere pie « Francesco Saverio Vernaleone » e « Giosafatte dell'Abate », con sede nel comune di Nardò (Lecce), sono erette in ente morale, sotto l'amministrazione provvisoria della Congregazione di carità del comune stesso.

N. 1198. Regio decreto 5 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Bagni di Lucca ad applicare la tassa di soggiorno e si omologa il relativo regolamento.

N. 1199. Regio decreto 5 agosto 1920, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Brunate (Como) ad applicare la tassa di soggiorno, e si omologa il relativo regolamento.

N. 1200. Regio decreto 8 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si approva lo statuto organico dell'Orfanotrofio maschile di Castiglione delle Stiviere (Mantova).

N. 1202. Regio decreto 1° luglio 1920, con cui, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Resina ad applicare la tassa di soggiorno e si omologa il relativo regolamento.

N. 1203. Regio decreto 5 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera stabiese per gli orfani di guerra, con sede nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli), viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° dicembre 1904, n. 684, con il quale venne costituita la rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;

Visto il R. decreto 30 giugno 1918, n. 1055, col quale venne chiamato a far parte della suddetta rappresentanza il comm ing. Celestino Fasolini, capo compartimento delle ferrovie dello Stato, di Milano;

Ritenuto che il comm. ing Celestino Fasolini è stato collocato a riposo e che all'ufficio di capo compartimento delle ferrovie dello Stato, di Milano, è stato destinato il comm. ing. Guido Pedrazzi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri segretari di Stato per gli affari esteri e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del comm. ing. Celestino Fasolini, è chiamato a far parte della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale per gli affari della ferrovia del Sempione il comm. ing. Guido Pedrazzi, capo compartimento delle ferrovie dello Stato.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — SFORZA — MEDA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Obbligazioni della ferrovia **Vittorio Emanuele.**

Debito assunto in servizio per gli effetti dell'art. 7 della Convenzione 20 giugno 1868, approvata con la legge 31 agosto stesso anno, n. 4217, ed incluso separatamente nel Gran Libro in forza della successiva legge 28 agosto 1870, n. 5858.

Numeri delle 4474 obbligazioni sorteggiate nella 53ª estrazione seguita il 12 agosto 1920:

Numero delle obbligazioni dal	al	Quantità
19101	19200	100
24201	24300	100
34701	34800	100
149501	149600	100
200301	200400	100
200801	200900	100
201201	201300	100
211001	211100	100
211801	211900	100
212001	212100	100
223701	223800	100
230501	230600	100
254501	254600	100
267101	267200	100
268601	268700	100
269001	269100	100
274101	274200	100
279301	279400	100
288301	288400	100
288801	288900	100
294001	294100	100
296401	2 65 0	100
300701	300800	100
316601	316700	100
	Da riportare	2400

Numero delle obbligazioni dal	al	Quantità
	Riporto	2400
326701	326800	100
327522	327524	3
349401	349500	100
352 01	352 00	100
356530	356600	71
374501	374600	100
381901	382000	100
388701	388800	100
392201	392300	100
397801	397900	100
400301	40 400	100
410901	411000	100
413501	413600	100
418401	418500	100
420501	420600	100
421301	421400	100
424 01	424100	100
425801	425900	100
447701	447800	100
448101	448200	100
460101	460200	100
461201	461300	100
		4474

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto settembre prossimo venturo, ed a cominciare dal 1° ottobre successivo verrà effettuato il rimborso del relativo capitale nominale in L. 500 per ciascuna, in seguito a restituzione delle obbligazioni munite delle seguenti cedole non più pagabili in conto interessi, e cioè:

cedole dal n. 115 scadenza 1° aprile 1921;
» al n. 129 » » 1928.

Nel Regno – con mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria e presso la R. Tesoreria coloniale che saranno emessi da questa Direzione generale in seguito a regolare domanda in carta bollata di lire una da presentarsi, o direttamente alla stessa Direzione generale o a mezzo delle Intendenze di finanza, e per le colonie a mezzo delle Delegazioni del tesoro coesistenti colle sezioni di R. Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'ufficio controllo addetto alla R. Tesoreria coloniale per Mogadiscio.

All'estero – direttamente presso la Società di credito industriale e commerciale di Parigi.

Roma, addì 12 agosto 1920.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 6 settembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	151 20	Berlino	—
Londra	77 26	Vienna	—
Svizzera	356 21	Praga	—
Spagna	326 50	New Jork	21 70

Oro 306 32

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	69.28	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73.94	—

Corso medio dei cambi

del giorno 7 settembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	152 22	Spagna	—
Londra	78 70	New York	22 22
Svizzera	363 58	**Oro**	312 02

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	69 09	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73.63	—

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 4 settembre 1920, in Pollenzo, provincia di Cuneo, e in Bubbrio in Piano, provincia di Udine, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

CONCORSI

Ministero della giustizia e degli affari di culto

Avviso di concorso

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Ardenno	Sondrio	1	Tutte le domeniche dalle ore 11 alle ore 16.
Dolceacqua	San Remo	1	Nei giorni di lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica di ogni settimana dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 17.
Duronia	Isernia	1	Tutte le domeniche dalle ore 9 alle dodici.
Lenola	Cassino	1	Tutte le domeniche dalle ore 10 alle quattordici
Sambiase	Nicastro	1	Nei giorni di mercoledì e domenica di ogni settimana dalle ore 9 alle dodici
Valdieri		1	Tutte le domeniche dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 13 alle 16.
Valmozzola	Parma	1	Tutte le domeniche dalle ore 9 alle dodici.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale, da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra:

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante.

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'articolo 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *A*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e, a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.